

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

(77/62/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le restrizioni alla libera circolazione delle merci imposte nel campo delle forniture pubbliche sono vietate dagli articoli 30 e seguenti del trattato;

considerando che è opportuno completare tale divieto mediante un coordinamento delle procedure in materia di appalti pubblici di forniture, per assicurare, con la creazione di eguali condizioni di partecipazione agli stessi in tutti gli Stati membri, una trasparenza che permetta un miglior controllo dell'osservanza del divieto in questione;

considerando che l'accesso dei prodotti originari dei paesi terzi agli appalti pubblici di forniture nella Comunità è oggetto della risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976 ⁽³⁾ e della dichiarazione della Commissione del 21 dicembre 1976 ⁽⁴⁾;

considerando che, in materia di appalti di lavori pubblici, il coordinamento è stato attuato sulla base di taluni principi relativi al divieto delle prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, alla pubblicità comunitaria degli appalti, all'elaborazione di criteri obiettivi di partecipazione ed all'istituzione di una procedura che permetta di assicurare congiuntamente l'osservanza di detti principi; che è opportuno estendere tale metodo e tali principi agli appalti pubblici di forniture, apportandovi alcuni adattamenti per tener conto della natura particolare degli appalti in esame;

considerando che la presente direttiva non osta in particolare all'applicazione degli articoli 36 e 223 del trattato;

considerando che gli enti che gestiscono attualmente i servizi di trasporto negli Stati membri sono tanto di

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 9. 5. 1972, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. C 30 del 25. 3. 1972, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. C 11 del 15. 1. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 11 del 15. 1. 1977, pag. 2.

diritto pubblico quanto di diritto privato; che, conformemente agli obiettivi della politica comune dei trasporti, occorre assicurare la parità di trattamento non solo tra le imprese che si dedicano allo stesso tipo di trasporto, ma anche tra queste e quelle che si dedicano ad altri tipi di trasporto;

considerando che è opportuno, in attesa dell'elaborazione di misure di coordinamento delle procedure applicabili agli organismi di trasporto, con riguardo alla particolare situazione sopra enunciata, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli enti di cui sopra che, in base al loro stato giuridico, vi rientrerebbero;

considerando che in materia di appalti di forniture è necessario evitare che i servizi di produzione, erogazione e trasporto di acqua e di energia nonché i servizi che operano nel settore delle telecomunicazioni siano sottoposti a regimi differenti a seconda che essi dipendano dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico o che abbiano una distinta personalità giuridica; che è quindi necessario escludere dal campo di applicazione della direttiva i servizi di cui sopra che vi rientrerebbero in base al loro stato giuridico, in attesa che l'esperienza acquisita permetta di adottare una soluzione definitiva;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate; che tali casi debbono però essere espressamente limitati;

considerando che gli appalti di forniture per importi inferiori a 200 000 unità di conto europee possono essere esclusi dal campo di applicazione delle misure di coordinamento, data la loro limitata importanza sul piano concorrenziale;

considerando che con decisione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 ⁽¹⁾ la Commissione, su parere conforme del Consiglio, ha definito un'unità di conto europea che rappresenta un valore medio dell'evoluzione delle monete degli Stati membri; che il valore di tale unità di conto in ciascuna delle monete degli Stati membri è stabilito quotidianamente e che l'utilizzazione di detta unità di conto per l'applicazione della direttiva richiede che sia fissata una data di riferimento;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti

dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell'interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire; che, più in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse alle gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità alle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare, come è d'uso negli Stati membri, nel capitolato d'onori di ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che le disposizioni della direttiva verranno riesaminate e potranno essere oggetto di revisione, come risulta dalla risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva:

- a) gli «appalti pubblici di forniture» sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto tra un fornitore (persona fisica o giuridica) ed una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b), aventi per oggetto la fornitura di prodotti. Tale fornitura può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e d'installazione;
- b) sono considerate «amministrazioni aggiudicatrici» lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche di diritto pubblico oppure, negli Stati membri che non conoscono tale concetto, gli enti equivalenti, enumerati nell'allegato I;
- c) il fornitore che presenta un'offerta è designato con l'espressione «offerente»; chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta è designato con l'espressione «candidato».

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 11 del 15. 1. 1977, pag. 3.

Articolo 2

1. Per aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, i poteri aggiudicatori applicano le proprie procedure nazionali, adattate alla presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti pubblici di forniture aggiudicati da enti che gestiscono servizi di trasporto;

b) gli appalti pubblici di forniture stipulati da aziende di produzione, trasporto ed erogazione di acqua e di energia, nonché i servizi che operano nel settore delle telecomunicazioni.

3. Se lo Stato, un ente pubblico territoriale o una delle persone giuridiche di diritto pubblico oppure uno degli enti equivalenti, enumerati nell'allegato I, accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 3

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici regolati da norme procedurali diverse e aggiudicati in virtù:

a) di un accordo internazionale concluso tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere ad una consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici con decisione 71/306/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 77/63/CEE ⁽²⁾;

b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Articolo 4

1. Sono soggette alle disposizioni concernenti le «procedure aperte» ai sensi della presente direttiva (articoli da 7 a 10, 13, 17, 18, da 20 a 25), le procedure nazionali in cui ogni fornitore interessato può presentare un'offerta.

2. Sono soggette alle disposizioni concernenti le «procedure ristrette» ai sensi della presente direttiva (articoli 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, da 17 a 25) le procedure nazionali in cui soltanto i fornitori invitati dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare delle offerte.

3. Gli appalti aggiudicati nei casi di cui all'articolo 6 sono soggetti alle sole disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 5

1. a) I titoli II, III e IV e l'articolo 6 si applicano, alle condizioni di cui all'articolo 4, agli appalti pubblici di forniture il cui valore di stima, IVA esclusa, sia uguale o superiore a 200 000 unità di conto europee.

b) L'unità di conto europea è quella definita dalla decisione n. 3289/75/CECA.

c) Il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione è la media del valore aggiornato dei dodici mesi precedenti, calcolato l'ultimo giorno del mese di ottobre ogni due anni con effetto al 1° gennaio successivo. Tale controvalore, calcolato dalla Commissione, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i primi giorni di novembre.

d) Il funzionamento delle modalità di calcolo di cui alla lettera c) sarà esaminato in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici su iniziativa della Commissione due anni dopo la prima data della loro entrata in vigore.

e) Tali modalità saranno in ogni caso rivedute non appena il Consiglio avrà deliberato sulla proposta di regolamento presentata dalla Commissione e relativa all'utilizzazione dell'unità di conto europea (UCE) nel bilancio generale delle Comunità europee, nonché negli atti giuridici adottati dalle istituzioni.

2. Quando si tratta di appalti che presentano un carattere di regolarità o sono destinati ad essere rin-

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15.

⁽²⁾ Vedi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

novati nel corso di un periodo determinato, si assume come base per l'applicazione del paragrafo 1 il loro valore cumulato durante l'anno successivo alla prima fornitura o durante il periodo del contratto qualora tale periodo ecceda dodici mesi.

3. Quando un previsto acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, si assume come base per l'applicazione del paragrafo 1 il valore di stima della totalità di questi lotti.

4. Nessun progetto di acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente articolo.

Articolo 6

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i loro appalti di forniture senza applicare le procedure previste all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nei casi seguenti:

- a) in mancanza di offerte o in caso di offerte irregolari, dopo aver seguito una delle procedure previste dalla presente direttiva, o in caso di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non vengano fundamentalmente modificate;
- b) per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;
- c) per gli oggetti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto;
- d) nella misura dello stretto necessario, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in questione non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure previste all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;
- e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, se il cambiamento di fornitore costringesse l'ammi-

nistrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe un'incompatibilità o delle difficoltà tecniche sproporzionate;

- f) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa all'interno della Comunità;
- g) quando le forniture sono dichiarate segrete o quando la loro esecuzione richiede misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o quando lo esige la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
- h) per gli appalti di forniture di equipaggiamenti nel settore dell'informatica, fatte salve le decisioni del Consiglio adottate su proposta della Commissione e che definiscono le categorie di materiale cui non si applica la presente eccezione. Non è più possibile ricorrere alla presente eccezione dopo il 1° gennaio 1981, salvo decisione del Consiglio presa su proposta della Commissione che modifica questa data.

2. Entro la fine del mese di giugno di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un prospetto in cui figurano il numero e l'importo degli appalti aggiudicati nell'anno civile precedente sulla base del paragrafo 1, lettere da a) a f), almeno per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dagli Stati, Länder, regioni, province e dipartimenti. Nella misura del possibile, gli Stati membri ripartiscono gli appalti aggiudicati secondo le singole disposizioni.

TITOLO II

Norme comuni nel settore tecnico

Articolo 7

1. Le prescrizioni tecniche, definite nell'allegato II, nonché la descrizione dei metodi di prova, di controllo o di omologazione sono contenute nei documenti generali o contrattuali relativi a ciascun appalto. Tali prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate.

In tal caso si deve fare riferimento, in ordine di preferenza:

- 1) alle norme comunitarie rese obbligatorie da un atto delle Comunità;
- 2) alle altre norme comunitarie (in particolare norme CECA) o europee (in particolare norme CEN e CENELEC) accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 3) alle norme internazionali accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice (in particolare norme ISO e CEI);
- 4) alle norme nazionali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 5) a qualsiasi altra norma.

2. Salvo che tali prescrizioni siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o di procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi nonché la specificazione di un'origine o di una produzione determinate; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione «o equivalente» è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e perfettamente intelleggibili per tutti gli interessati.

Articolo 8

Quando sono messi a concorso dei progetti o quando i bandi di gara lasciano agli offerenti la possibilità di presentare varianti al progetto dell'amministrazione, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il solo motivo che è stata elaborata con un metodo di calcolo tecnico diverso da quello in uso nel paese in cui è aggiudicato l'appalto, a condizione che l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onori. Gli offerenti devono unire alla loro offerta tutte le giustificazioni necessarie alla verifica dei progetti e fornire qualunque chiarimento supplementare che l'amministrazione aggiudicatrice ritenga indispensabile.

TITOLO III

Norme comuni in materia di pubblicità

Articolo 9

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture a mezzo

di procedura aperta o di procedura ristretta, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

2. Questo bando è inviato quanto prima, per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ed è pubblicato per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nelle lingue ufficiali delle Comunità; l'unico testo facente fede è quello nella lingua originale. Il bando è redatto secondo i modelli che figurano all'allegato III.

3. Nella procedura accelerata di cui all'articolo 12, il bando di gara è pubblicato in tutte le edizioni della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* soltanto nella lingua originale.

4. La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* pubblica il bando di gara di cui ai paragrafi precedenti non oltre nove giorni dalla data di spedizione e, nel caso della procedura accelerata dell'articolo 12, non oltre cinque giorni dalla data di spedizione.

5. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non deve aver luogo prima della data di spedizione che deve essere in essa menzionata. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

7. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono a carico delle Comunità. La lunghezza del bando non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ossia circa 650 parole. Il bando è redatto in conformità delle rubriche dei modelli che figurano nell'allegato III. Ciascun numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in cui figurano uno o più bandi di gara riproduce il modello o i modelli cui si riferiscono il bando o i bandi pubblicati.

Articolo 10

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai fornitori dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della loro domanda.

3. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi e dopo consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 1 deve essere adeguatamente prolungato.

Articolo 11

1. Nelle procedure ristrette, il termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.

3. Il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera dell'invito.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta possono effettuarsi per lettera, per telegramma, per telex o per telefono. In questi ultimi tre casi, devono essere confermate per lettera.

6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 3 deve essere adeguatamente prolungato.

Articolo 12

1. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti all'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i seguenti termini:

- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 12 giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono effettuarsi per i canali più rapidi possibili. Quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono le domande di partecipazione alle gare devono essere confermate per lettera.

Articolo 13

Nelle procedure aperte, il bando di gara specifica almeno:

- a) la data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- b) la procedura di aggiudicazione prescelta;
- c) il luogo della consegna, la natura e la quantità dei prodotti, e, se l'appalto è diviso in più lotti, la possibilità di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse;
- d) il termine di consegna eventualmente stabilito;
- e) l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, l'indirizzo telex e di telexente delle amministrazioni aggiudicatrici;
- f) l'indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti ed il termine per la presentazione di tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che si deve eventualmente versare per ottenere detti documenti;
- g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse debbono essere inviate e la o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte;

- h) le persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di tale apertura;
- i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia eventualmente richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici sotto qualsiasi forma;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione e/o i riferimenti alle disposizioni legislative o regolamentari che le prescrivono;
- k) in applicazione dell'articolo 18, la forma giuridica determinata che dovrà assumere eventualmente il raggruppamento di fornitori cui sarà stato aggiudicato l'appalto;
- l) le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici ai fornitori in vista della loro selezione; queste informazioni e formalità possono essere solo quelle di cui agli articoli 20, 22 e 23;
- m) il periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

Articolo 14

Nelle procedure ristrette, il bando di gara specifica almeno:

- a) le indicazioni di cui all'articolo 13, lettere a), b), c), d), e) e k);
- b) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte;
- c) il termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare le offerte;
- d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili e riguardanti la situazione propria del fornitore nonché le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici ai fornitori in vista della loro selezione; queste informazioni e formalità possono essere solo quelle di cui agli articoli 20, 22 e 23.

Articolo 15

Nelle procedure ristrette, l'invito a presentare l'offerta contiene almeno:

- a) le indicazioni di cui all'articolo 13, lettere f), g), h), i), j) e m);
- b) un riferimento al bando di gara di cui all'articolo 14;
- c) l'indicazione dei documenti da presentare eventualmente, sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato ai sensi dell'articolo 14, lettera d), sia a complemento delle informazioni di cui a detto articolo ed alle condizioni previste agli articoli 22 e 23;
- d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nel bando di gara.

Articolo 16

Le amministrazioni aggiudicatrici possono fare pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i bandi di gara concernenti gli appalti pubblici di forniture che non sono soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva, a condizione che il loro valore non sia inferiore a 100 000 unità di conto europeo.

TITOLO IV

Norme comuni in materia di partecipazione

Articolo 17

1. L'aggiudicazione è fatta sulla base dei criteri previsti al capitolo 2 del presente titolo, previo accertamento dell'idoneità dei fornitori non esclusi dalla gara ai sensi dell'articolo 20. L'accertamento è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22, 23 e 24.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date dai fornitori.

Articolo 18

I raggruppamenti di fornitori sono autorizzati a presentare offerte. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell'offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato a effettuare tale trasformazione qualora l'appalto gli venga aggiudicato e tale trasformazione sia necessaria per la sua buona esecuzione.

Articolo 19

1. Nelle procedure ristrette le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 14, lettera d), scelgono i candidati che essi inviteranno a presentare un'offerta fra quelli che posseggono i requisiti richiesti agli articoli da 20 a 24.

2. Gli Stati membri si assicurano che le proprie amministrazioni aggiudicatrici si rivolgano ai fornitori degli altri Stati membri che rispondono alle qualificazioni richieste, alle stesse condizioni dei propri fornitori nazionali.

*Capitolo 1**Criteri di selezione qualitativa**Articolo 20*

1. Può essere escluso dalla partecipazione alla gara ogni fornitore:

- a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo, le cui attività commerciali siano state sospese o che sia in ogni altra analoga situazione, risultante da una procedura della stessa natura, prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- b) a carico del quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, regolamento giudiziario o di concordato preventivo, oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- c) nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
- d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito e del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese in cui è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che pos-

sono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede al fornitore la prova che egli non si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) o f), essa accetta come prova sufficiente:

- per i casi di cui alle lettere a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che il fornitore non si trova in una di queste situazioni;
- per i casi di cui alle lettere e) o f), un certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro interessato.

3. Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato o se esso non menziona tutti i casi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o qualsiasi altra autorità qualificata dello Stato membro in questione. Negli Stati membri che non prevedono siffatta dichiarazione giurata, essa può essere sostituita da una dichiarazione solenne. L'autorità competente o il notaio rilasciano un certificato che attesti l'autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne.

4. Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 30, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 21

Ogni fornitore che voglia concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture può essere invitato a provare la sua iscrizione nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito: per il Belgio: «Registre du commerce» o «Handelsregister»; per la Danimarca: «Aktieselskabs-Registret», «Forenings-Registret» o «Handelsregistret»; per la Francia: «Registre du commerce» e «Répertoire des métiers»; per la Germania: «Handelsregister» e «Handwerksrolle»; per l'Italia: Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; per il Lussemburgo: «Registre aux firmes» e «Rôle de la Chambre des métiers»; per i Paesi Bassi: «Handelsregister»; per il Regno Unito e l'Irlanda: il fornitore può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of

Friendly Societies» che indichi che la società del fornitore è «incorporated» o «registered» oppure, se così non è, un certificato che precisi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione nel paese in cui si è stabilito in un luogo e sotto una ragione commerciale determinati.

Articolo 22

1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica del fornitore può essere normalmente data mediante una o più delle referenze seguenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) la presentazione dei bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa;
- c) una dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la cifra d'affari relativa alla fornitura oggetto dell'appalto, realizzate dall'impresa per i tre ultimi esercizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta la referenza o le referenze scelte, nonché le referenze probanti diverse da quelle di cui al paragrafo 1, che essi intendono richiedere.

3. Se, per una ragione giustificata, il fornitore non è in grado di fornire le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 23

1. La dimostrazione delle capacità tecniche del fornitore secondo la natura, la quantità e l'utilizzazione dei prodotti da fornire può essere data mediante:

- a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il relativo importo, la data e il destinatario, pubblico o privato:

— se si tratta di forniture per amministrazioni ed enti pubblici, le consegne sono provate da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;

— se si tratta di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è ammessa una semplice dichiarazione del fornitore;

- b) mediante la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la

qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca dell'impresa;

- c) mediante l'indicazione dei tecnici o degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli della qualità;

- d) per i prodotti da fornire: mediante campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;

- e) mediante certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati dal controllo della qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità di articoli ben identificati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme;

- f) quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo particolare, mediante un controllo effettuato dalle autorità dell'amministrazione aggiudicatrice o, a loro nome, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore risiede, salvo accordo di tale organismo; tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del fornitore e sulle misure usate da quest'ultimo per controllare la qualità.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara le referenze che intende ottenere.

3. La portata delle informazioni di cui al paragrafo 1 non può andare oltre l'oggetto dell'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice deve tener conto degli interessi giustificati del fornitore per quanto concerne la protezione dei segreti tecnici della sua impresa.

Articolo 24

Entro i limiti degli articoli da 20 a 23, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare i fornitori a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli.

Capitolo 2

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 25

1. I criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrici si fondano per l'aggiudicazione dell'appalto sono:

- a) o unicamente il prezzo più basso;
- b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi elementi di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi: quali il prezzo, il termine di consegna, il costo d'utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

2. In quest'ultimo caso le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'onere o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

3. La procedura italiana della scheda segreta può essere mantenuta per un periodo di tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 30.

4. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro, nell'ambito di una regolamentazione vigente al momento dell'adozione della presente direttiva e intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.

5. Se, per un determinato appalto, vengono presentate offerte manifestamente e anormalmente basse in rapporto alla fornitura, l'amministrazione aggiudicatrice ne verifica la composizione prima di decidere in merito all'aggiudicazione dell'appalto. A tal fine esso chiede all'offerente di fornirgli le giustificazioni necessarie, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili.

6. Nell'aggiudicare l'appalto l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto dei risultati della verifica di cui al paragrafo 5.

7. Se i documenti relativi ad un appalto prevedono l'aggiudicazione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a motivare il rigetto delle offerte ritenute troppo basse al comitato consultivo per gli appalti pubblici.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 26

La presente direttiva non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni in vigore al momento

dell'adozione della presente direttiva previste nella legge italiana n. 835 del 6 ottobre 1950 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 24 ottobre 1950) nonché nelle sue successive modifiche, fatta salva la compatibilità di tali disposizioni con il trattato.

Articolo 27

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali previste dall'articolo 25, paragrafo 4 e dall'articolo 26, nonché le modalità della loro applicazione.

2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per la prima volta 30 mesi dopo la data di notifica della direttiva e successivamente ogni anno, una relazione che ragguagli circa l'applicazione di dette misure. Le relazioni vengono sottoposte al comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Articolo 28

Il calcolo di tutti i termini fissati dalla presente direttiva è effettuato secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾.

Articolo 29

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della direttiva, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, per la prima volta 30 mesi dopo la data della sua notifica, un prospetto statistico relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici centrali o federali conformemente alla presente direttiva. La Commissione stabilirà il carattere di tale informazione statistica, previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

2. Tenendo conto in particolare dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali, la Commissione, previo parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, fissa l'estensione, la ripartizione e le modalità della pubblicazione di detto prospetto statistico.

3. La Commissione può chiedere informazioni relative agli appalti aggiudicati dalle altre amministrazioni aggiudicatrici soggette all'applicazione della

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

direttiva, per discuterne in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Articolo 30

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 31

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno di

carattere legislativo, regolamentare e amministrativo da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTITÀ EQUIVALENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)

I. In tutti gli Stati membri:

le associazioni di diritto pubblico o le entità equivalenti costituite dagli enti pubblici territoriali come le associazioni di comuni, i consorzi intercomunali, i Gemeindeverbände, ecc.;

II. In Germania:

le «bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts»; le «landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts» soggette ad un controllo di bilancio da parte dello Stato;

III. In Belgio:

- il «fonds des routes 1955-1969», — «Wegenfonds»,
- la «régie des voies aériennes» — «Regie der luchtwegen»,
- i centri pubblici di aiuto sociale,
- gli organismi per la manutenzione delle chiese,
- l'«office régulateur de la navigation intérieure» — «Dienst voor regeling van de binnenvaart»,
- la «régie des services frigorifiques de l'État belge» — «Regie der Belgische Rijkskoel- en vriesdiensten»;

IV. In Danimarca:

«andre forvaltningssubjekter»;

V. In Francia:

- gli enti pubblici di carattere amministrativo, su scala nazionale, regionale, dipartimentale o locale,
- le università, gli enti pubblici di carattere scientifico e culturale e altri enti definiti dalla legge n. 68-978, del 12 novembre 1968, sull'orientamento dell'istruzione superiore;

VI. In Irlanda:

Le altre autorità pubbliche i cui appalti pubblici di forniture sono soggetti al controllo dello Stato;

VII. In Italia:

- le università statali, gli istituti universitari di Stato, i consorzi per i lavori di sistemazione delle università,
- gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- gli enti di riforma fondiaria,
- le istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi tipo;

VIII. In Lussemburgo:

Gli enti di pubblica utilità sottoposti all'alta sorveglianza del governo, dei consorzi intercomunali e dei comuni;

IX. Nei Paesi Bassi:

- i «Waterschappen»,
- le «instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in art. 15 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1960)», le «academische ziekenhuizen»,
- la «Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)» e le organizzazioni da essa dipendenti;

X. Nel Regno Unito:

- le «Education Authorities»,
- le «Fire Authorities»,
- le «National Health Service Authorities»,
- le «Police Authorities»,
- la «Commission for the New Towns»,
- le «New Towns Corporations»,
- la «Scottish Special Housing Association»,
- la «Northern Ireland Housing Executive».

ALLEGATO II**PRESCRIZIONI TECNICHE AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA**

Ai sensi della presente direttiva, le prescrizioni tecniche in materia di appalti pubblici di forniture comprendono tutte le norme tecniche che sono menzionate in particolare nei capitolati d'onere e che permettono di caratterizzare obiettivamente un materiale, un prodotto o una fornitura (precisandone fra l'altro la qualità e le prestazioni) in modo che tale materiale, tale prodotto o tale fornitura risponda all'uso a cui è destinato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Dette prescrizioni tecniche comprendono tutte le proprietà meccaniche, fisiche e chimiche pertinenti, le classificazioni e le norme, le condizioni di prova, di controllo e di ricezione delle forniture o degli elementi e dei materiali costitutivi, nella misura in cui sono richieste dall'amministrazione aggiudicatrice. Le prescrizioni tecniche possono essere integrate o sostituite da un campione del materiale o dell'elemento.

ALLEGATO III

MODELLI DI BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI FORNITURE

A. Procedure aperte

1. Nome, indirizzo, numero telefonico e, se necessario, indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione aggiudicatrice (articolo 13, lettera e)):
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 13, lettera b)):
3. a) Luogo della consegna (articolo 13, lettera c)):
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire (articolo 13, lettera c)):
c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse (articolo 13, lettera c)):
4. Termine di consegna eventualmente imposto (articolo 13, lettera d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti (articolo 13, lettera f)):
b) Termine per la presentazione di tale domanda (articolo 13, lettera f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti (articolo 13, lettera f)):
6. a) Termine per la ricezione delle offerte (articolo 13, lettera g)):
b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate (articolo 13, lettera g)):
c) La lingua o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte (articolo 13, lettera g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 13, lettera h)):
b) Data, ora e luogo di tale apertura (articolo 13, lettera h)):
8. (eventualmente) Cauzioni ed altre forme di garanzia richieste (articolo 13, lettera i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 13, lettera j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 13, lettera k)):
11. Informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere (articolo 13, lettera l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (articolo 13, lettera m)):
13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nei capitolati d'onere (articolo 25):
14. Altre indicazioni:
15. Data di spedizione del bando (articolo 13, lettera a)):

B. Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, numero telefonico e, se del caso, indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione aggiudicatrice (articolo 14, lettera a)):
 2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 14, lettera a)):
 3. a) Luogo della consegna (articolo 14, lettera a)):
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire (articolo 14, lettera a)):
c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse (articolo 14, lettera a)):
 4. Termine di consegna eventualmente imposto (articolo 14, lettera a)):
 5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 14, lettera a)):
 6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 14, lettera b)):
b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate (articolo 14, lettera b)):
c) La lingua o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 14, lettera b)):
 7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare le offerte (articolo 14, lettera c)):
 8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare (articolo 14, lettera d)):
 9. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 15, lettera d)):
 10. Altre indicazioni:
 11. Data di spedizione del bando (articolo 14, lettera a)):
-